



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



Docente:
Geom. Stefano Farina



5. Patente a Crediti nei cantieri

Rev. 03 del
02/11/202

Tipologie:

- Edili
- Montaggio strutture in acciaio
- Ascensoristi
- Serramentisti
- Elettricisti
- ...



Manutenzioni che rientrano nella definizione di
«cantiere temporaneo o mobile»



PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19



19. Al fine di rafforzare l'attività di controllo sommerso e di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). — 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 29.
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare



PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19

In realtà vi sono due date antecedenti a questa:

- 30 aprile 2008 Decreto Legislativo n. 81

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(DOCUMENTO UFFICIALE G.U.)**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

Art. 27.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19

In realtà vi sono due date antecedenti a questa:

- 30 aprile 2008 Decreto Legislativo n. 81
- **16 febbraio 2024** Incidente sul lavoro a Firenze



PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)



N. 19/L

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».



PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Home / Notizie / Al lavoro sul decreto attuativo patente a crediti

Al lavoro sul decreto attuativo patente a crediti

10 luglio 2024



Si è tenuta oggi nella Sala D'Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una nuova riunione del tavolo con le parti sociali utile a proseguire nel percorso di attuazione della **patente a crediti** entro il primo ottobre 2024, come previsto dalla legge n. 56/2024, di conversione con modificazioni del cosiddetto Decreto Pnrr-bis. Un provvedimento che consentirà di dare piena applicazione alle disposizioni inerenti lo strumento di qualificazione delle imprese.

All'attenzione delle parti è stata portata una prima bozza di lavoro del decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione dello strumento e di attribuzione dei crediti, oltre che le modalità per il recupero dei crediti decurtati. Ribadita la possibilità di estendere la patente a crediti ad altri settori, dopo un primo periodo positivo di applicazione in edilizia.

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del Decreto

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Patente a crediti, pronto il decreto attuativo

23 luglio 2024



Si è tenuto oggi, nella Sala D'Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Via Flavia, l'incontro con le parti sociali in cui è stato illustrato il testo del decreto attuativo della patente a crediti, che **definisce le modalità di presentazione della domanda**, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti. Il **provvedimento ha accolto e fatto sintesi** delle sollecitazioni emerse dalle associazioni sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo.

Il decreto, che la prima fase di la realizzazio

Il decreto, che deve essere ora firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, conclude la prima fase attuativa per la partenza dello strumento, prevista per il 1° ottobre 2024, e **avvia le lavorazioni per la realizzazione** del portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la gestione della patente a crediti.

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del Decreto
- 24 Luglio 2024 Condivisione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle slide esplicative relative al Decreto Attuativo

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Home / Notizie / Patente a crediti, lo schema del decreto attuativo

Patente a crediti, lo schema del decreto attuativo

24 luglio 2024

Salute e sicurezza sul lavoro

PATENTE A CREDITI

Lo schema messo a punto nel tavolo sulla **patente a crediti** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è il frutto di un confronto costante e serrato in vista dell'entrata in vigore dello strumento a partire dal **1° ottobre 2024**.

In attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione, si condividono le **slide esplicative** delle nuove misure.

[Slide](#)

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza
Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del Decreto
- 24 Luglio 2024 Condivisione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle slide esplicative relative al Decreto Attuativo
- 27 Agosto 2024 Consiglio di Stato - Parere n. 1154



Consiglio di Stato
Parere 29 agosto 2024, n. 1154
sullo schema di decreto ministeriale
in corso di approvazione

Osservazioni relative

- allo schema di decreto attuativo
- alla colpa grave
- alla scadenza del primo ottobre

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del Decreto
- 24 Luglio 2024 Condivisione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle slide esplicative relative al Decreto Attuativo
- 27 Agosto 2024 Consiglio di Stato - Parere n. 1154
- 20 Settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale il

Decreto 18 settembre 2024 nr 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) (GU Serie Generale n.221 del 20-09-2024)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024**

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza
Decreto Attuativo con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del Decreto
- 24 Luglio 2024 Condivisione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle slide esplicative relative al Decreto Attuativo
- 27 Agosto 2024 Consiglio di Stato - Parere n. 1154
- 20 Settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale il
Decreto 18 settembre 2024 nr 132
- 23 Settembre 2024 INL Circolare 4/2024



AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritto/a _____

nata/o a _____ (____) il _____

in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

PATENTE A CREDITI



Le tappe:

- 02 marzo 2024 Decreto-legge n. 19
- 29 aprile 2024 Legge 56 (di conversione Decreto-legge 2 marzo 2024)
- 9/10 Luglio 2024 Diffusione della Bozza
Decreto Attuativo con le modalità di
presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- 23 Luglio 2024 Illustrazione del testo del
Decreto
- 24 Luglio 2024 Condivisione da parte del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali delle slide
esplicative relative al Decreto
Attuativo
- 27 Agosto 2024 Consiglio di Stato - Parere n. 1154
- 20 Settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale il
Decreto 18 settembre 2024 nr 132
- 23 Settembre 2024 INL Circolare 4/2024
- 01 ottobre 2024 **Parte la patente a crediti**



A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'**articolo 89, comma 1, lettera a)** ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

D.Lgs. 81/2008

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

[...] Sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 89 - definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: **qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X**

[...]

D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese

- le parti strutturali delle linee elettriche
 - le parti strutturali degli impianti elettrici,
 - le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
- e
- solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano “fisicamente” nei cantieri**.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

PATENTE A CREDITI



A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in **classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Categoria SOA

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

a)	I	fino a euro 258.000
b)	II	fino a euro 516.000
c)	III	fino a euro 1.033.000
d)	III-bis	fino a euro 1.500.000
e)	IV	fino a euro 2.582.000
f)	IV-bis	fino a euro 3.500.000
g)	V	fino a euro 5.165.000
h)	VI	fino a euro 10.329.000
i)	VII	fino a euro 15.494.000
l)	VIII	oltre euro 15.494.000

PATENTE A CREDITI



A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana

Tutte le imprese o lavoratori autonomi "che operano nei cantieri temporanei o mobili" sono tenute al possesso della patente!!!

La qualificazione

si applica

a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all'allegato X) alla semplice condizione che operino in un cantiere rientrante nell'allegato X

Non importano

- la tipologia di contratto di lavoro applicato,
- il codice ATECO di appartenenza,
- la tipologia di attività eseguita nel cantiere anche - ad esempio - installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc.

PATENTE A CREDITI



A decorrere dal 1° ottobre 2024,
sono tenuti al possesso della patente
le imprese e i lavoratori autonomi
che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
ad esclusione di coloro che effettuano mere
forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato non appartenente all'Unione europea
è sufficiente il possesso di un documento equivalente
rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e,
nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea,
riconosciuto secondo la legge italiana

Tutte le imprese o lavoratori autonomi
" che operano nei cantieri temporanei o mobili"
sono tenute al possesso della patente!!!

La qualificazione

si applica

a tutte le imprese, anche non edili
(ossia che non svolgono le attività di cui all'allegato X)
alla semplice condizione che operino in un cantiere
rientrante nell'allegato X

ATTENZIONE!!!

**ANCHE PER I CANTIERI CON IMPRESA UNICA
O CON SOLI LAVORATORI AUTONOMI
PER I VARI SOGGETTI OPERANTI
È NECESSARIO IL POSSESSO DELLA PATENTE**

PATENTE A CREDITI




A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana

SUBAPPALTI, NOLI A CALDO, FORNITURA CON POSA

Anche tutte le ditte che rientrano in questi ambiti devono essere in possesso della patente a crediti



PATENTE A CREDITI

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente verifica

- il possesso della patente
 - del documento equivalente (ditte straniere)
- o in alternativa
- dell'attestazione di qualificazione SOA

nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto



Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

comma 9

«b-bis) [il committente o il responsabile dei lavori]

verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

PATENTE A CREDITI

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente verifica

- il possesso della patente
- del documento equivalente (ditte straniere)

o in alternativa

- dell'attestazione di qualificazione SOA

nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto



Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

comma 9, lettera c

[il committente o il responsabile dei lavori]

trasmette all'amministrazione concedente,

prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,

- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99,
- il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) , b) e b-bis).

PATENTE A CREDITI

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente verifica

- il possesso della patente
- del documento equivalente (ditte straniere)

o in alternativa

- dell'attestazione di qualificazione SOA

nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto



Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
comma 1, **lettera c)**

[Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti]:

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

PATENTE A CREDITI

ALTRI CONTROLLI PREVISTI IN CAPO AL COMMITTENTE / RUP



All'articolo 19 del
DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N°19
coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 29 aprile 2024, n. 56
troviamo altri obblighi relativi a

- COMMITTENTE (appalti privati)
- RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) (appalti pubblici)

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 10



Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori,

- il responsabile del progetto, negli appalti pubblici,

e

- il committente, negli appalti privati,

verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 11



Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile,

l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in **assenza di esito positivo della verifica** o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 12



Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 13



All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma da 1 a 6



Modifiche all'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Art. 29 – Appalto

1-bis Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

CIRCOLARE 4/2024 I.N.L.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “ fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).



Riflessione personale *(di Stefano)*

La patente a crediti ed i liberi professionisti

Ma i liberi professionisti per “operare” in cantiere hanno bisogno della patente a crediti?

All'interno della Circolare 4/2024 dell'Ispettorato del Lavoro è stato chiarito che le attività di natura intellettuale non sono soggette alla necessità di ottenere la Patente a Crediti.

Successivamente, a seguito di un quesito ricevuto, l'INL ha risposto precisando che i soggetti che “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere in possesso della patente e che, per quanto concerne la richiesta della patente, per le attività libero professionali che prevedono l'iscrizione ad un Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo di appartenenza.

Dalla lettura di quanto sopra (salvo ulteriori indicazioni INL), si desume che

- se il libero professionista all'interno del cantiere fa esclusivamente “attività intellettuale” (direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.) esso non rientra nell'obbligo della patente,
- se il libero professionista all'interno del cantiere fa anche attività “operativa”, ad esempio attività di supporto di un'impresa edile con ruolo lavorativo che va oltre alla mera attività intellettuale, secondo l'indicazione dell'INL, esso rientra nell'obbligo della patente.



CIRCOLARE 4/2024 I.N.L.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare l'autocertificazione relativa al possesso

- del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE)
- o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.



PATENTE A CREDITI

Le indicazioni in base al DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, N°19
coordinato con LEGGE DI CONVERSIONE 29 aprile 2024, n. 56
ed in base al
Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 nr. 123



PATENTE A CREDITI

Cos'è?



La patente a crediti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro




Entrata in vigore:
1 ottobre 2024

PATENTE A CREDITI

Per chi è?



La patente a crediti è per Imprese e Lavoratori Autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili



Anche se con sede Ue o extra Ue



Non è prevista per

- mere forniture
- prestazioni intellettuali
- Imprese con SOA da categoria III

PATENTE A CREDITI

Come?

1

Domanda, dal 1° ottobre 2024 attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il legale rappresentante dell'impresa o il lavoratore autonomo presentano la domanda.

Questa presentazione può essere fatta anche attraverso un delegato

Nei delegati sono inclusi

- CONSULENTI DEL LAVORO;
- AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI;
- DOTTORI COMMERCIALISTI;
- RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

2

Rilascio patente digitale



N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare

PATENTE A CREDITI

Accedi al Portale dei Servizi

Come?

Accedi al Portale dei Servizi per richiedere il rilascio della
Patente a Crediti

In fase di prima applicazione è comunque possibile presentare una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, **tramite PEC**, all'indirizzo:

✉ dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Eventuali **quesiti** inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail:

✉ PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it



D.M. n. 132 del 18 settembre 2024



Circolare INL n. 4/2024



Autocertificazione requisiti patente



Istruzioni tecniche



Istruzioni Patente - legale rappresentante



Istruzioni Patente - delegato

<https://www.ispettorato.gov.it/>



Istanza Patente a Crediti

Cosa contiene il servizio

Il servizio permette di chiedere l'emissione della Patente a Crediti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Possono presentare la domanda di rilascio della Patente il legale rappresentante dell'impresa o il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Fino al 31.12.2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

A partire dal 01.01.2025, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 5 del Decreto sopra indicato.

[Accedi al servizio](#)

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;



DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;



DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità;



DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;



DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;



Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97) - Che cos'è

INFORMAZIONI

Che cos'è

Come ottenere il certificato

Costo

Modello e istruzioni

Normativa e prassi

L'art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 - ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 euro** e caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**.

La norma prevede l'obbligo:

- **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
 - un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
- aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N°19
coordinato con
LEGGE DI CONVERSIONE
29 aprile 2024, n. 56

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

Comma 19



...requisiti

- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.



PATENTE A CREDITI




Cosa serve?

	Autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓	
adempimento degli obblighi formativi		✓
possesso di DURC valido	✓	
possesso di DVR valido		✓
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto	✓	
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto		✓

NB: in caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata

Istanza Patente a Crediti

Selezionare l'area geografica di appartenenza in base al criterio della «stabile organizzazione» dell'attività di impresa (art. 162 TUIR e art. 5 del Modello di Convenzione dell'OCSE)

-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia
-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea

Istanza Patente a Crediti

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il sottoscritto Stefano Farina dichiara, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 445/2000, di essere legale rappresentante dell'impresa/lavoratore autonomo avente il seguente codice fiscale

Codice fiscale impresa/lavoratore autonomo*

FRNSFN XXXXXXXXXX

- *Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.**

Istanza Patente a Crediti

Dati azienda

Codice Fiscale*

FRNSFN

Ragione Sociale*

FARINA STEFANO

Tipologia di soggetto obbligato*:

Impresa Lavoratore autonomo

Contatti

Posta Elettronica Certificata



Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiaro, ai sensi dell'art. 46 del dpr. D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere a); c); e) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; *

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

In possesso Non in possesso

Motivazione

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In possesso Non in possesso

Motivazione



Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiaro, ai sensi dell'art. 46 del dpr. D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere a); c); e) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; *

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

In possesso Non in possesso

Motivazione

Motivazione*

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 1 della normativa vigente;

In possesso Non in possesso

Motivazione

Esenzione giustificata

Non obbligatorio

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del dpr. D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere b); d); f) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

In possesso Non in possesso

Motivazione

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In possesso Non in possesso

Motivazione

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In possesso Non in possesso

Motivazione

- Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[Indietro](#)

*Il tasto avanti si abilita una volta compilati tutti i campi obbligatori

[Avanti](#)

IL PORTALE

Le informazioni contenute

- a) dati identificativi del titolare della patente
- b) dati anagrafici del richiedente
- c) data di rilascio e numero
- d) punteggio al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali sospensioni
- g) eventuali decurtazioni dei crediti

Accedono i titolari di interesse e qualificato, inclusi:

- le pubbliche amministrazioni
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- responsabile dei lavori
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori
- ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI:

max 100

A tutte le aziende iscritte sulla C.C.I.A.A.
Impiegate nei cantieri temporanei o mobili



ulteriori **30 CREDITI**
legati alla storicità dell'azienda

- fino a **10 CREDITI**
al momento del rilascio
- fino a **20 CREDITI**
dopo il rilascio della patente

ulteriori **40 CREDITI**
attribuiti nel tempo per attività,
investimenti o formazione

- fino a **30 CREDITI**
per azioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
- fino a **10 CREDITI**
per altre azioni / condizioni

L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER STORICITÀ AZIENDALE

max 30 crediti complessivi

fino a **10 (CREDITI)**

Attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Fino a 5 anni: **0**
- Da 5 a 10 anni: **3**
- Da 11 a 15 anni: **5**
- Da 16 a 20 anni: **8**
- Oltre 20 anni: **10**

fino a **20 (CREDITI)**

Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:

1 (CREDITO OGNI 2 ANNI DI ATTIVITÀ)
senza contestazione di violazioni

Esempio:

Data di rilascio della patente → 01/10/2024

Maturazione 20 crediti aggiuntivi → 01/10/2064

L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI

max 40 crediti complessivi

fino a **30 CREDITI**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- **certificazione** di un SLG conforme alla **UNI EN ISO 45001**
- **investimenti sulla formazione dei lavoratori**, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- **utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate** sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative

fino a **30 CREDITI**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

	REQUISITO	CREDITI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI	Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori	6
	Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	2

fino a **30 CREDITI**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

REQUISITO	CREDITI
Possesso di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA	5
Asseverazione del MOG (Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza) conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»	4

fino a **30 CREDITI**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

REQUISITO	CREDITI
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza , sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:	
compresi fra 5.000 e 25.000 euro	1
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro	3
superiori a 50.000 euro	6

fino a **30 (CREDITI)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

REQUISITO	CREDITI
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
Adozione del DVR (documento di valutazione dei rischi) anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI

max 40 crediti complessivi

fino a **10 (CREDITI)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

- possesso di **Certificazione SOA di I e II classifica**
- applicazione di **standard contrattuali e organizzativi certificati** nell'impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di **indici qualitativi e quantitativi** nonché su accertamenti definitivi che esprimono **l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva**, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

fino a **10 (CREDITI)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

REQUISITO	CREDITI
Dimensione dell'organico aziendale (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore):	
imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

fino a **10 CREDITI**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

REQUISITO		CREDITI
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA	in classifica I	1
	in classifica II	2
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022)		2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.		2

fino a **10 (CREDITI)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

REQUISITO	CREDITI
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003	2
Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	2
Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri	2

fino a **10 (CREDITI)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

REQUISITO	CREDITI
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 36/2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici)	2

SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ESEMPIO 1

Data di rilascio
della patente
1 ottobre 2024



crediti base	30
storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2022 (2 anni)	0
assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	0
crediti ulteriori (max 40)	
attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	0
altre attività, investimenti o formazione	0
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	30

ESEMPIO 2

Data di rilascio
della patente
1 ottobre 2024



crediti base	30
storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2012 (12 anni di anzianità)	5
assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	0
crediti ulteriori (max 40)	
attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, lett. C), n.1 dell'allegato al D.M.)	5
altre attività, investimenti o formazione	0
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	40

ESEMPIO 3

Data di rilascio
della patente
1 ottobre 2024



crediti base	30
storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2002 (22 anni di anzianità)	10
assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	0
crediti ulteriori (max 40)	
attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, co. 1, lett. C), n.1 dell'allegato al D.M.)	5
altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	47

ESEMPIO 4*

crediti attribuiti alla data
teorica di rilascio della patente
(1 ottobre 2024) + crediti per
storicità al 1 ottobre 2064

* Proiezione al 2064 dei
crediti attribuiti all'azienda
dell'esempio 3 in assenza di
violazioni contestate

crediti base	30
storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2002 (22 anni di anzianità alla data di rilascio della patente)	10
assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	20
crediti ulteriori (max 40)	
attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, co. 1, lett. C), n.1 dell'allegato al D.M.)	5
altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	67

LA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

max 12 mesi

OBBLIGATORIA

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

POSSIBILE

Nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

Adottata da INL territorialmente competente che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione

LA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

max 12 mesi

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

DECURTAZIONE DEI CREDITI

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I -bis.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I -bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

1-20 VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL
21-24 LAVORO IRREGOLARE
25-28 INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
29 MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2

LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: [NdR Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti]	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2

LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: [Ndr Qualificazione per attività in spazi confinati o a rischio inquinamento]	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [Ndr Disposizioni in materia di lavoro irregolare]	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [Ndr Disposizioni in materia di lavoro irregolare]	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [Ndr Disposizioni in materia di lavoro irregolare]	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: [Ndr Disposizioni in materia di lavoro irregolare]	1

LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20

PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI

PUNTEGGIO INFERIORE A 15

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione,

quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto,
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.


Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I [...]

PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI

In caso di sospensione dell'attività dell'impresa, i lavoratori che fine fanno?

- prendono comunque il salario
- cassa integrazione od altri ammortizzatori
- perdono il lavoro
- ...



RECUPERO DEI CREDITI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero è subordinato alla

VALUTAZIONE

Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale

RECUPERO DEI CREDITI fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione

Condizioni:


- Verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

SANZIONI

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI


- SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000
- ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

FUSIONE,
ANCHE PER INCORPORAZIONE,
DELL'IMPRESA



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI
AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL CODICE CIVILE O
CONFERIMENTO D'AZIENDA IN SOCIETÀ DA
PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE



Il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

